

Roma, 26 febbraio 2010

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali
Loro Sedi

Agli Organi di Giustizia della
F.P.I.
Loro Sedi

COMUNICATO n. 1 del 26 febbraio 2010

Oggetto : Decisioni degli Organi di Giustizia.

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Alberto Raguzzino, assistito dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi Segretario degli Organi di Giustizia, ha assunto le seguenti decisioni :

- 1) Opposizione avverso decisione GSN n. 25/2009 su referto (sospensione gg.120 e ammenda € 300,00 per entrambi) - Procedimento GSN n. 11/2009 a carico dei sigg. Grillone Luciano e Miccini Enrico (tecnici Sportiva Cristoforo Colombo) - Riunione del 14 novembre 2009 a Roma.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,
...omissis

"dichiara

Grillone Luciano e Miccini Enrico colpevoli delle violazioni ad essi contestate e per l'effetto, revocando il precedente provvedimento, condanna gli stessi alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per giorni 50, detraendosi la parte di pena già scontata."

- 2) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale – Procedimento n. 23/2009 a carico del sig. Urbano Nicola, Presidente Boxe San Salvo. – Decisione n.5/2010 - in corso di notifica.**

Il Giudice Sportivo Nazionale,
...omissis

"P.Q.M.

Letto l'art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara il Sig. Urbano Nicola colpevole delle violazioni a lui contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per la durata di giorni 30 a partire dalla notifica".



3) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale - Procedimento n. 34/2009 a carico di Buccioni Davide e della società Buccioni Boxing Team S.r.l. - Decisione n. 6/2010 - notificata il 23/02/2010.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara la Soc. Buccioni Boxing Team in persona del suo legale rapp.te p.t. nonché l'avv. Davide Buccioni in proprio colpevoli delle violazioni ad essi contestate e per l'effetto li condanna entrambi alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per giorni 30".

4) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale - Procedimento n. 20/2009 a carico del signor Urbano Nicola. Impugnazione e contestazione comunicazione del Presidente del C.R. Abruzzo e Molise del 3 luglio 2009. Decisione n. 7/2010 - in corso di notifica.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

Letto l'art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara il Sig. Urbano Nicola colpevole delle violazioni a lui contestate e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale per la durata di giorni 90 ed all'ammenda di €. 200,00.

La sospensione dovrà essere eseguita al termine della espiazione di precedente condanna, mentre il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire nei termini previsti dal regolamento".

5) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale - Procedimento n. 30/2009 a carico del signor Ramos Rocco ed altri. Riunione del 29 marzo 2009 a Vighizzolo (Montichiari). Decisione n. 9/2010 in corso di notifica.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
... omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara Ramos Rocco colpevole delle violazioni contestategli e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo per giorni 90 a far data dalla comunicazione del presente provvedimento".



6) Delibera del Giudice Sportivo Nazionale - Procedimento n. 30/2009 a carico del signor Gallo Salvatore ed altri. Riunione del 29 marzo 2009 a Vighizzolo (Montichiari). Decisione n. 8/2010 in corso di notifica.

Il Giudice Sportivo Nazionale,
..... omissis

"P.Q.M.

Letti gli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. ;
dichiara Gallo Salvatore colpevole delle violazioni contestategli e per l'effetto lo condanna alla sospensione di ogni attività ed incarico in ambito associativo per **giorni 90** a far data dalla comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che la segreteria verifichi e riferisca a questo Giudice se i Sigg. Tino Battagliola e Angelo Guidoni alla data del 29 marzo 2009 erano affiliati presso la FPI e la loro qualifica".

7) Decisioni della Corte Superiore di Giustizia.

Il giorno 20 febbraio 2010 alle ore 10.40 si è riunita la Corte Superiore di Giustizia così composta: Avv. Giacomo Borriero - Presidente, Avv. Francesco Fradeani - Vice Presidente e dai Componenti : avv. Paolo Vecchioli, Avv. Duccio Panti, avv. Domenico Condello, coadiuvati dalla Sig.ra Giuseppina Fabozzi, in qualità di Segretario.

a) Quesito posto dal Presidente Federale in ordine alla eventuale incompatibilità di doppio tesseramento in qualità di tecnico e Procuratore Sportivo.

La Corte,
esaminata l'istanza in atti;
vista la nota n. 435 del 21 gennaio 2010;
ritiene applicabile l'art. 20 del vigente Regolamento Professionisti interpretato in combinato disposto con l'art. 53, co. 8, dello Statuto Federale, nel senso che esiste incompatibilità tra la qualifica di tecnico sportivo e la qualità di Procuratore Sportivo, sicchè, nel caso di successivo tesseramento volto ad acquisire tale ultima veste, il tecnico dovrà optare entro gg. 30 per una delle due cariche atteso che in mancanza di manifestazione di volontà si intenderà prescelta la carica precedente, così come previsto dal sopracitato comma 8.

b) Quesito posto dal Consiglio Federale in merito alla possibilità per arbitri e tecnici, che vengano scelti dagli organismi internazionali, di poter svolgere la loro attività all'estero, anche se in Italia detengono cariche elettive.

La Corte,
esaminato il quesito in atti, visto l'art. 53 dello Statuto Federale, co. 4 per gli arbitri e 5° per i tecnici, ritiene non sussistere incompatibilità in merito alla possibilità di svolgere tali attività all'estero, qualora prescelti da Organismi Internazionali, anche se in Italia detengano cariche elettive.

01.

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato, in particolare informando i Commissari di Riunione circa la posizione disciplinare dei propri affiliati e tesserati. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Alberto Tappa)



Pubblicato in Roma il 26 febbraio 2010

